Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 325

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 21 dicembre 1962 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori)
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1962, n. 1675.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del SS. Salvatore, sita nel comune di Proceno (Viterbo).

N. 1675. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del SS. Salvatore, sita nel comune di Proceno (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1962
Atti del Governo, registro n. 160, *foglio n.* 84. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1962, n. 1676.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Dott. Genserico Fontana - Capitano dei carabinieri - Medaglia d'Oro al valor militare ».

N. 1676. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, è stata riconosciuta la personalità giuridica alla Fondazione « Dott. Genserico Fontana - Capitano dei carabinieri - Medaglia d'Oro al valore militare » e ne è stato approvato lo statuto

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1962
Atti del Governo, registro n. 160, *foglio n.* 83. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1962.

Nomina del presidente dell'Azienda monopolio banane.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 899;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1938, n. 227, convertito nella legge 30 dicembre 1938, n. 2086;

Visto il regio decreto 27 luglio 1940, n. 1880;

Vista la legge 29 aprile 1953, n. 430;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione, per normale avvicendamento, dell'attuale presidente dell'Azienda monopolio banane sig. Ambrogio Bovo con l'avvocato Franco Bartoli Avveduti;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'avvocato Franco Bartoli Avveduti è nominato presidente dell'Azienda mopolio banane, in sostituzione del sig. Ambrogio Bovo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1962

SEGNI

Trabucchi — Tremelloni

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1962
Registro n. 32 *Finanze, foglio n.* 163. — Baiocchi

(7269)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1962.

Classificazione tra le strade statali di una strada in provincia di Frosinone e di Roma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959, registro n. 26 Lavori pubblici, foglio n. 30 e pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181, del 30 luglio 1959, con il quale ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126 è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuta l'opportunità di inserire nella rete delle statali la strada « Innesto Strada statale n. 5 presso Arsoli-Subiaco-Guarcino-Innesto Strada statale n. 155 presso Frosinone e diramazione Guarcino-Campocatino » della lunghezza di Km. 60 + 900, compresa (al n. 5) nel predetto piano generale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada « Innesto Strada statale n. 5 presso Arsoli-Subiaco-Guarcino-Innesto Strada statale n. 155 presso Frosinone e diramazione Guarcino-Campocatino » è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 411 « Sublacense ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 settembre 1962

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1962
Registro n. 42 Lavori pubblici, foglio n. 85

(7095)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1962.
Classificazione tra le statali della strada « Sublacense ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 (registro Lavori pubblici, foglio n. 30) e pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126 è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuta l'opportunità di inserire nella rete delle statali la strada: « Innesto Strada statale n. 5 presso Arsoli-Subiaco-Guarcino-innesto Strada statale n. 155 presso Frosinone e diramazione Guarcino-Campocatino » della lunghezza di km. 60 + 900, compresa (al n. 5) nel predetto piano generale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 la strada: « Innesto Strada statale n. 5 presso Arsoli-Subiaco-Guarcino-innesto Strada statale n. 155 presso Frosinone e diramazione Guarcino-Campocatino » è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 411 « Sublacense ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 settembre 1962

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1962
Registro n. 42 Lavori pubblici, foglio n. 85

(7169)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1962.
Composizione del Comitato interministeriale di cui all'art. 8 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito in legge 28 settembre 1962, n. 1433, e al decreto ministeriale 11 agosto 1962.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito in legge 28 settembre 1962, n. 1433;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° settembre 1962, numero 221, concernente misure e modalità di costituzione, svincolo o incameramento totale o parziale della cauzione prevista dal sopra citato decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955;

Considerata la necessità di costituire il Comitato interministeriale previsto dall'art. 8 del sopracitato decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, integrato a norma dell'art. 4 del decreto ministeriale 11 agosto 1962;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato interministeriale per l'esame preventivo delle domande presentate ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, nonchè per le decisioni relative all'incameramento totale o parziale della cauzione, ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 11 agosto 1962, è composto come segue:

La Rosa dott. Carmelo, direttore generale delle importazioni e delle esportazioni del Ministero del commercio con l'estero, presidente.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale delle importazioni e delle esportazioni, il Comitato è presieduto dal dott. Aristide Rossi o dal dott. Nicola Trabace, ispettori generali al Ministero del commercio con l'estero;

D'Elia dott. Massimo, direttore di divisione del Ministero delle finanze, membro effettivo;

Semprini dott. Ugo, direttore di divisione del Ministero delle finanze, membro supplente;

Migliorini dot. Ubaldo, ispettore generale del Ministero dell'agricoltura e foreste, membro effettivo;

Rotati dott. Gino, direttore di divisione del Ministero dell'agricoltura e foreste, membro supplente;

Lubrano dott. Enrico, ispettore generale del Ministero dell'industria e commercio, membro effettivo;

Santiago dott. Corrarino, ispettore generale del Ministero dell'industria e commercio membro supplente;

Silvi Antonini dott. Alceste, ispettore generale del Ministero del tesoro, membro effettivo;

Pasquali dott. Mario, direttore di divisione del Ministero del tesoro, membro supplente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Gustavo La Porta, o dal dott. Mario Morelli, direttori di sezione del Ministero del commercio con l'estero.

I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 2.

Per la misura del gettone di presenza si applicano le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1956, n. 14, e la relativa spesa farà carico al capitolo 14 del bilancio del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1962-1963 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1962

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1962
Registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 313. — MEROLLA

(7223)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di congegno esplodente denominato « Carica di Colata »

Il congegno esplodente denominato « Carica di Colata » fabbricato dalla Dynamit A. G. nel proprio stabilimento di Troisdorf (Germania Occidentale) è riconosciuto, ai sensi dell'art. 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritto nella categoria 2ª gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(7126)

Riconoscimento della miccia detonante denominata « Cordone detonante alla pentrite R. 40 »

La miccia detonante denominata « Cordone detonante alla pentrite R. 40 » contenente da gr. 40 a gr. 45 per metro lineare di Tetranitropentaeritrite, fabbricata dalla società Montecatini nel proprio stabilimento di Taino (Varese) è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritta nella categoria 3ª dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(7127)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in sinistra del torrente Aretina, in comune di Reggio Calabria.

Con decreto 10 dicembre 1962, n. 887 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del relitto fluviale in sinistra del torrente Aretina, segnato nel catasto del comune di Reggio Calabria, al foglio n. 25, mappale 247, di mq. 115 ed indicato nella planimetria rilasciata l'11 dicembre 1961, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7152)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di greto del fiume Roja, in comune di Ventimiglia

Con decreto 10 dicembre 1962, n. 894 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di greto del fiume Roja segnata nel catasto del comune di Ventimiglia, al foglio n. 21, di mq. 816, ed indicata nella planimetria rilasciata il 13 dicembre 1961, in scala 1:2000, dall'*Ufficio tecnico erariale di Ventimiglia*, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7154)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 240

Corso dei cambi del 20 dicembre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,63	620,60	620,68	620,60	620,62	620,67	620,60	620,65	620,64	620,60
$ Can	576,86	577 —	576,75	577,10	576,10	577,07	576,90	577,10	577,20	577,10
Fr. Sv.	143,83	143,82	143,78	143,80	143,84	143,82	143,81	143,85	143,80	143,82
Kr. D.	90,49	90,04	89,99	90,07	90,02	90,04	90,0575	89,50	89,05	90,05
Kr. N.	86,91	86,89	86,935	86,91	86,98	86,91	86,92	86,95	86,91	86,91
Kr. Sv.	119,53	119,55	119,60	119,64	119,45	119,43	119,61	119,50	119,42	119,45
Fol.	172,54	172,61	172,65	172,63	172,50	172,62	172,60	172,60	172,61	172,60
Fr. B.	12,48	12,072	12,4750	12,47125	12,4675	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,63	126,65	126,68	126,605	126,60	126,65	126,655	126,65	126,65	126,65
Lst.	1740,09	1740 —	1740 —	1740,025	1739,85	1740,27	1740 —	1740,15	1740,25	1740 —
Dm. occ.	155,52	155,57	155,5875	155,55	155,50	155,50	155,56	155,50	155,98	155,52
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,03	24,05375	24 —	24,05	24,0525	24,05	24,05	24,05
Escudo Port.	21,70	21,70	21,73	21,705	21,75	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70

Media dei titoli del 20 dicembre 1962

Rendita 5 % 1935	114,725
Redimibile 3,50 % 1934	95,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria	101,125
Id. 5 % (Città di Trieste)	101,325
Id. 5 % (Beni Esteri)	101,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	101,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,275
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,425

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 dicembre 1962

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	577 —
1 Franco svizzero	143,805
1 Corona danese	90,064
1 Corona norvegese	86,915
1 Corona svedese	119,625
1 Fiorino olandese	172,615
1 Franco belga	12,471
1 Franco nuovo (N.F.)	126,63
1 Lira sterlina	1740,012
1 Marco germanico	155,555
1 Scellino austriaco	24,053
1 Escudo port.	21,702

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami e per titoli a venti posti di architetto in prova nel ruolo degli architetti della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;
Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a venti posti di architetto in prova nel ruolo degli architetti della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 2

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando è prescritta la laurea in architettura o in ingegneria civile edile;

Art. 3.

Per partecipare al concorso di cui al presente bando gli aspiranti devono aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 45° anno di età.

Art. 4.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al predetto concorso indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di 60 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne riportate (anche se sia stato concesso amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio di cui sono in possesso;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e viziati da invalidità insanabile.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi.

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nè possono partecipare a norma dell'art. 128, comma secondo del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso decreto legislativo per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alle domande dovranno essere allegati i titoli che i concorrenti ritengano di presentare nel proprio interesse, ed eventualmente una dichiarazione da cui risulti l'esito conseguito in precedenti concorsi per lo stesso impiego.

Qualora essi siano impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti della Amministrazione dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con l'indicazione del giudizio complessivo loro attribuito nei rapporti informativi dell'ultimo triennio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o operai nelle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato. da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risulti l'inizio, la durata e la qualità del servizio.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentate entro il termine stabilito dal successivo art. 11.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 6.

Le prove scritte sono le seguenti:

1) una prova grafica consistente in schizzi a mano libera e rilievo geometrico di un monumento;

2) progetto di consolidamento o di restauro di un edificio monumentale;

3) svolgimento di un tema sulla storia dell'architettura con particolare riferimento ai sistemi costruttivi ed alla tecnica caratteristica dei vari stili.

Prova orale:

1) discussione del progetto di consolidamento o di restauro compilato dal concorrente nella seconda prova;

2) storia dell'arte, con speciale riguardo all'architettura;

3) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico delle bellezze naturali nonchè sull'ordinamento dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le norme degli articoli 6 e 376 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso, di dispersioni di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è da L. 100 se l'autenticazione della firma è fatta dal sindaco e da L 200 se è fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo e non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

Alle prove orali dei concorsi saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

Ai sensi del comma quarto dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a parità di merito sono preferiti

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle o nubili o vedove dei caduti per servizio;

17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 9.

Commissione esaminatrice.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 10.

Graduatoria

La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di invalidi di guerra o per fatti di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e categorie assimilate a norma di legge, nonchè a favore degli invalidi per servizio di cui alla legge 24 febbraio 1953, n. 142.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Documenti da produrre in seguito a richiesta del Ministero per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e che possano far valere titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) Ex combattenti, prigionieri e assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno su carta da bollo da L. 100, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti; i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legislativo 19 marzo 1948, n. 841, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 100 le dichiarazioni integrative e le notificazioni previste dalla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/OM. in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/O.D. in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da lire 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dalla autorità competente.

2) Mutilati ed invalidi.

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nel territorio dell'ex colonia italiana, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e

gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza delle deportazioni o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

Gli invalidi che rivestono la qualifica di ex combattenti dovranno presentare oltre ai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del punto due del presente articolo, la dichiarazione integrativa o la notificazione di prigionia.

3) Orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e in occasione di azione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto atesini che appartennero alle Forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *A*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) Figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli di mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli di mutilati ed invalidi per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione e dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*).

5) Madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti: Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

6) Profughi:

a) i profughi dei territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia e quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100 in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 100;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 100 dal Ministero degli affari esteri.

7) Decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: I decorati di medaglia al valore militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

8) Perseguitati politici e razziali: Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dalla competente comunità israelitica.

9) Coniugati: I coniugati con o senza prole o i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra. Lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

10) I sotufficiali dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta da bollo da L. 100 dall'autorità militare.

Gli assistenti ordinari di università o di Istituti d'istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare il certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto d'istruzione universitario attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli degli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto d'istruzione universitario per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli Istituti d'istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti, dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 100) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese), dell'inizio e della cessazione dal servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata.

Art. 12.

Pubblicazione delle graduatorie

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego e saranno successivamente pubblicate sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Documenti di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) **Titolo di studio:**

Diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, oppure copia autentica di esso rilasciata dal notaio su carta da bollo da L. 300.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può anche essere fatta, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo da L. 100 il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di distruzione o smarrimento del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

2) Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di Stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

3) Certificato di citadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'Ufficio di stato civile del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio italiano per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

4) Certificato dei godimenti di diritti politici su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

5) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

6) Certificato medico su carta da bollo da L. 100 rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi rispettivamente dall'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame collettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

7) Documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare) copia e estratto del foglio matricolare per sott'ufficiali o militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in carta bollata da L. 200 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano stati riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva, in carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza;

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale;

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati e invalidi di guerra orfani o vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglie numerose

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni o ad altri enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile, previsto dall'art. 4 del presente bando, salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovano alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali, militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) oltre a un certificato rilasciato su carta bollata da L. 200 dal Comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro condotta e la loro idoneità fisica a coprire i posto al quale aspirano.

Art. 14.

Nomina in prova.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di architetto nel ruolo degli architetti.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi Durante tale periodo essi avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali abbiano in godimento uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

Trascorso il periodo di prova gli architetti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 agosto 1962

Il Ministro GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1962
Registro n. 60, foglio n. 128

Schema di domanda da redigersi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (Prov. di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a venti posti di architetto in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti indetto con decreto ministeriale . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

3) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali . . . . da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale (1);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .

6) non è stato destituito o dispensato da una pubblica Amministrazione nè è mai stato dichiarato decaduto da altro impiego statale;

7) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi sede (2).

Data, ...

Firma . . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 5 del presente bando).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(2) Alla domanda vanno allegati tutti i titoli che l'interessato ritiene di presentare nel proprio interesse a norma dell'art. 1 del bando di concorso.

(3) *L'omissione anche di una sola delle indicazioni richieste nella domanda può essere causa di esclusione dal concorso.*

(5761)

Concorso per esami e per titoli a venti posti di ispettore in prova nel ruolo degli storici dell'arte della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a venti posti di ispettore in prova nel ruolo degli storici dell'arte della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando è prescritta la laurea in lettere o filosofia o la laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciata dalla Facoltà di magistero.

Le lauree anzidette debbono essere integrate da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera.

Art. 3.

Per partecipare al concorso di cui al presente bando gli aspiranti devono aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 18° anno di età e non oltrepassato il 45° anno.

Art. 4.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al predetto concorso indirizzate al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di 60 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne riportate (anche se sia stato concesso amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio di cui sono in possesso e di aver sostenuto tutti gli esami relativi almeno al primo anno del corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)* del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e viziati da invalidità insanabile.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi. Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè possono partecipare a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico coloro che

siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera D dello stesso decreto legislativo per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alle domande dovranno essere allegati i titoli che i concorrenti ritengano di presentare nel proprio interesse, ed eventualmente una dichiarazione da cui risulti l'esito conseguito in precedenti concorsi per lo stesso impiego.

Qualora essi siano impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti nell'Amministrazione dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con l'indicazione del giudizio complessivo loro attribuito nei rapporti informativi dello ultimo triennio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o operai nelle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risulti l'inizio, la durata e la qualità del servizio.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 11.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

Le prove d'esame sono le seguenti:

Prove scritte:

1) svolgimento di un tema su un importante argomento di Storia dell'arte italiana;

2) analisi storica e stilistica di alcune opere d'arte italiana di varie epoche e scuole, sulla base di riproduzioni fotografiche;

3) svolgimento di un tema relativo a problema di organizzazione di gallerie e musei e di tutela e conservazione delle opere d'arte.

Prova orale:

1) le stesse materie delle prove scritte a completare le quali potranno essere rivolte domande atte ad accertare la preparazione storica del concorrente e la sua conoscenza della storia dell'arte con particolare approfondimento di quella italiana;

2) argomenti relativi a gallerie e complessi artistici italiani ed alla loro importanza, nonchè ai loro ordinamenti, alla catalogazione e schedatura delle opere degli oggetti di arte;

3) interrogazioni su materiale vario artistico che sarà presentato al concorrente direttamente o per mezzo di riproduzioni con riferimento alla conservazione ed al restauro delle opere d'arte;

4) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico delle bellezze naturali nonchè sull'ordinamento dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le norme degli articoli 6 e 376 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le date in cui si svolgeranno le prove pratiche del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Pe rsostenere le prove scrite e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, Il bollo è da L. 100 se l'autenticazione della firma è fatta dal sindaco e da L. 200 se è fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

Alle prove orali dei concorsi saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

Ai sensi del comma quarto dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a parità di merito sono preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle o nubili o vedove dei caduti per servizio;

17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 10.

Graduatoria

La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di invalidi di guerra o per fatti di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e categorie assimilate a norma di legge, nonchè a favore degli invalidi per servizio di cui alla legge 24 febbraio 1953, n. 142.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Documenti da produrre in seguito a richiesta del Ministero per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e che possano far valere titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni 30 che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno su carta da bollo da L. 100, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 100 le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalla circolare n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello S.M.E, n. 27200/O.M. in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/O.D. in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati altoatesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

2) Mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonia italiana, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi altoatesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1292 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*):

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

Gli invalidi che rivestano la qualifica di ex combattenti dovranno presentare, oltre ai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del punto due del presente articolo, la dichiarazione integrativa o la notificazione di prigionia.

3) Orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti altoatesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *A*;

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) Figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli di mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre e la madre fruiscono di pensione;

c) i figli di mutilati ed invalidi per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione e dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*).

5) Madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti: Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*, *b* e *c* della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

6) Profughi:

a) i profughi dei territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia e quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui

hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100 in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale del 3 settembre 1947, n 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle Autorità consolari su carta da bollo da L. 100;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 100 del Ministero degli affari esteri.

7) Decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: I decorati di medaglia al valore militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

8) Perseguitati politici e razziali: Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dalla competente comunità israelitica.

9) Coniugati:

I coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra. Lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

10) I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aviazione che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100 dell'Autorità militare.

Gli assistenti ordinari di università o di Istituti d'istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari e incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare il certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto d'istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli degli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto d'istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Gli insegnamenti di ruolo e non di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria gli insegnanti degli Istituti d'istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti, dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 100) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dal servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata.

Art. 12.

Pubblicazione delle graduatorie

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative

Art. 13.

Documenti di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di 30 giorni che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) Titolo di studio:

Diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, oppure copia autentica di esso rilasciata dal notaio su carta da bollo da L. 300.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può anche essere fatta, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo da L. 100 il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di distruzione o smarrimento del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato a sensi dell'articolo 99 regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

2) Attestazione rilasciata dalla competente autorità accademica da cui risulti che il concorrente ha sostenuto tutti gli esami relativi almeno al primo anno di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera.

3) Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

4) Certificato di cittadinanza italiana su bollo da lire 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficio di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio italiano per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

5) Certificato di godimento di diritti politici su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

6) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

7) Certificato medico su carta da bollo da L. 100 rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi

risptiivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 4), 5), 6) e 7) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

8) Documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare) copia o estratto del foglio matricolare per sottufficiali o militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in carta bollata da L. 200 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano stati riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva, in bollo da L. 100 rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva, dovranno presentare il certificato d'iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 100 rilasciato da sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani o vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglie numerose

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni o ad altri enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1 e 7 del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello Stato di servizio civile previsto dall'art. 4 del presente bando salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali, militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 6) oltre a un certificato rilasciato su carta bollata da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 14.

Nomina in prova

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di ispettore nel ruolo degli storici dell'arte.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo essi avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali abbiano in godimento uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

Trascorso il periodo di prova gli ispettori in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 agosto 1962

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1962
Registro n. 62, foglio n. 306

Schema di domanda da redigersi
su carta da bollo da L. 200

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (prov. di . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . . (prov. di . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a venti posti di ispettore in prova nel ruolo degli storici dell'arte nella carriera del personale direttivo delle Soprintendenze delle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale . . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

3) non ha riportato condanne penali; (oppure ha riportato le seguenti condanne penali . . . . da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale (1);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

5) ha sostenuto tutti gli esami relativi al . . . . anno del corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera;

6) è in possesso della libera docenza universitaria in materia attinente alla carriera (in mancanza della dichiarazione di cui al punto 5);

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè è mai stato dichiarato decaduto da altro impiego statale;

9) in caso di nomina è disposto a raggiungere qualsiasi sede.

Data, ...

Firma . . . .

La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 4 del presente bando.

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(2) Alla domanda vanno allegati tutti i titoli che l'interessato ritiene di presentare nel proprio interesse a norma del l'art. 1 del bando di concorso.

(3) *L'omissione anche di una sola delle indicazioni richieste nella domanda può essere causa di esclusione dal concorso.*

(5760)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli a una cattedra di Storia dell'arte e bibliotecario nell'Accademia di belle arti di Palermo.

Nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, del Ministero della pubblica istruzione n. 45 dell'8 novembre 1962, è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli a una cattedra di Storia dell'arte e bibliotecario nell'Accademia di belle arti di Palermo, concorso indetto con decreto ministeriale 10 dicembre 1959.

(7215)

MINISTERO DELLA SANITA'

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esame speciale a quindici posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 2 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1962, registro n. 5, foglio n. 265, con il quale è stato bandito un concorso per esame speciale a quindici posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nella carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità, riservato al personale appartenente da almeno tre anni ai ruoli, anche ad esaurimento, delle carriere esecutive del Ministero della sanità, ovvero ai corrispondenti ruoli aggiunti;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, e 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per esame speciale di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Muccio dott. Giorgio, ispettore generale medico;

Membri:

Iliceto dott. Nicola, ispettore generale medico;

Loreto dott. Giovanni, ispettore generale;

Stefanelli prof. Elena, docente di scienze naturali ed igiene in istituti di 2º grado;

Mancinelli prof. Mario, docente di materie giuridiche in istituti di 2º grado.

Il dott. Giovanni Formicola, direttore di divisione, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 2.

Ai componenti della Commissione, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, con spesa presunta di L. 500.000.

La spesa graverà sul capitolo 23 del bilancio del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario 1962-63 e, qualora le operazioni della Commissione non potessero essere espletate entro tale esercizio, sul corrispondente capitolo del bilancio 1963-64.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 ottobre 1962

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1º dicembre 1962
Registro n. 7, foglio n. 56

(7216)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in Napoli).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale n. 8 del mese di agosto 1962 del Ministero dell'industria e del commercio, messo in distribuzione il 6 dicembre 1962, pubblica il decreto ministeriale 25 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1962, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 130, che approva la graduatoria del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in Napoli) indetto con decreto ministeriale 1º agosto 1960.

(7214)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a tre posti di esaminatore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico della Proprietà intellettuale (per laureati in ingegneria meccanica), indetto con decreto ministeriale 11 febbraio 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel Bollettino ufficiale n. 8 del mese di agosto, messo in distribuzione il 6 dicembre 1962, del Ministero dell'industria e del commercio, è stata pubblicata la graduatoria di merito dei vincitori del concorso per esami a tre posti di esaminatore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico della Proprietà intellettuale (per laureati in ingegneria meccanica), indetto con decreto ministeriale 11 febbraio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 20 giugno 1961.

(7187)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a due posti di esaminatore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico della Proprietà intellettuale (per laureati in chimica), indetto con decreto ministeriale 11 febbraio 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel Bollettino ufficiale n. 8 del mese di agosto, messo in distribuzione il 6 dicembre 1962, del Ministero dell'industria e del commercio, è stata pubblicata la graduatoria di merito dei vincitori del concorso per esami a due posti di esaminatore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico della Proprietà intellettuale (per laureati in chimica), indetto con decreto ministeriale 11 febbraio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 17 giugno 1961.

(7188)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a due posti di esaminatore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico della Proprietà intellettuale (per laureati in ingegneria elettrotecnica), indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel Bollettino ufficiale n. 8 del mese di agosto, messo in distribuzione il 6 dicembre 1962, del Ministero dell'industria e del commercio, è stata pubblicata la graduatoria di merito dei vincitori del concorso per esami a due posti di esaminatore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico della Proprietà intellettuale (per laureati in ingegneria elettrotecnica), indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 19 giugno 1961.

(7189)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CREMONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cremona.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 306 del 5 marzo 1962, con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle due condotte veterinarie consorziali di Rivolta d'Adda e di Sospiro, vacanti al 30 novembre 1961;

Visto il successivo decreto n. 879 del 25 maggio 1962, con il quale il tempo utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto è stato prorogato al 14 luglio 1962;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni dell'Ordine dei veterinari e dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle due condotte veterinarie consorziali di Rivolta d'Adda e di Sospiro, di cui alle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Ferrari dott. Francesco Saverio, vice prefetto.

Componenti:

D'Esposito dott. Liberato, veterinario provinciale capo;

Seren prof. dott. Ennio, docente di patologia e clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Leinati prof. dott. Luigi, docente di patologia generale e anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Milano;

Felappi dott. Innocenzo, veterinario condotto.

Segretario:

Zoppoli dott. Gerardo, direttore di Sezione di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame avranno luogo presso il pubblico macello di Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio.

Cremona, addì 4 dicembre 1962

Il veterinario provinciale: D'ESPOSITO

(7114)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Caltanissetta.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 163 del 13 gennaio 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Mussomeli;

Viste le designazioni della prefettura di Caltanissetta e del Comune interessato e le proposte dell'Ordine dei medici della Provincia circa la costituzione della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 8 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Mussomeli è così costituita:

Presidente:

Rovella dott. Salvatore, vice prefetto.

Componenti:

Parvis prof. Daniele, docente d'igiene dell'Università di Bari;

Malaguzzi Valeri prof. Claudio, docente di patologia medica dell'Università di Bari;

Perna dott. Filippo, medico provinciale;

Margani dott. Giuseppe, ufficiale sanitario di Caltanissetta.

Segretario:

Vizzini dott. Daniele, direttore di sezione della Prefettura di Caltanissetta.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto, che verrà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura di Caltanissetta ed a quello di questo Ufficio.

Caltanissetta, addì 11 dicembre 1962

(7220) *Il medico provinciale*: PERNA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 1962 del 15 marzo 1962, con cui venne indetto pubblico concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Delianova;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni della Prefettura, dell'Ordine provinciale dei medici e dei Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè le altre disposizioni vigenti in materia;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del Comune di Delianova è costituita come appresso:

Presidente:

Ferrante dott. Franz, vice prefetto vicario.

Componenti:

Broccio dott. Letterio, medico provinciale;

De Blasi prof. Raffaele, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Messina;

Atzeni Tedesco prof. Plinio, primario di medicina presso gli Ospedali riuniti di Reggio Calabria;

Annunziata dott. Tommaso, ufficiale sanitario di Reggio Calabria.

Segretario:

Fragalà dott. Salvatore, consigliere di 2a classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà sede in Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, addì 7 dicembre 1962

Il medico provinciale: BROCCIO

(7193)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 07002 Div. 1ª del 30 ottobre 1962, con il quale, a seguito dell'espletamento del concorso per sei posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1961 e dell'approvazione della graduatoria del concorso stesso, si provvedeva alla nomina dei vincitori ed alla assegnazione alle rispettive sedi secondo le norme sancite dal regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la comunicazione in data 28 novembre 1962, con la quale il dott. Russo Carlo Renato, 2º graduato e vincitore del concorso per la sede di Maglie, ha rinunziato, ad ogni effetto di legge, alla nomina ad ufficiale sanitario di Maglie;

Vista la comunicazione in data 3 dicembre 1962, con il quale il dott. Pasquale Cisotta, 5º graduato e già nominato ufficiale sanitario in via di esperimento alla sede di Ugento, interpellato ai sensi dell'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ha dichiarato di accettare la sede di Maglie, indicata prima di quella di Ugento nell'ordine di preferenza;

Visto che, a seguito della predetta rinunzia del dott. Carlo Renato Russo e della scelta della sede di Maglie operata dal dott. Pasquale Cisotta, si è resa disponibile la sede di Ugento;

Visto l'ordine preferenziale delle sedi indicate dai candidati idonei;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Pasquale Cisotta è nominato ufficiale sanitario, in via di esperimento per un biennio, del comune di Maglie.

Il dott. Antonio Foresio è nominato ufficiale sanitario, in via di esperimento per un biennio, del comune di Ugento.

I predetti dovranno assumere servizio entro e non oltre il 2 gennaio 1963 e qualora, senza giustificato motivo, non assumeranno servizio nel termine perentorio predetto, saranno dichiarati rinunciatari a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Lecce e dei comuni di Maglie e di Ugento.

Lecce, addì 4 dicembre 1962

Il medico provinciale: MAGLIARI

(7085)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROVIGO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 44 in data 5 gennaio 1962, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1961;

Ritenuto di dover costituire la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni della prefettura di Rovigo e dei Comuni interessati e la proposta dell'Ordine dei medici;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:
Sartirana dott. Armando, vice prefetto vicario.

Componenti:
Marra dott. Alfonso, medico provinciale superiore;
Cavazzuti prof. Fernando, primario medico dell'Ospedale civile di Rovigo;
Grisetti prof. Ugo, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Trecenta;
Frizziero dott. Mario, medico condotto.

Segretario:
Gallo dott. Italo, consigliere di 1ª classe della prefettura di Rovigo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto, che verrà pubblicato all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Rovigo per otto giorni consecutivi, ed avrà la sua sede in Rovigo.

Rovigo, addì 10 dicembre 1962

Il medico provinciale: MARRA

(7192)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1532 del 4 aprile 1962, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1961;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni fatte dal competente Ordine professionale e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1961 è così costituita:

Presidente:
Culcasi dott. Filippo, vice prefetto.

Componenti:
Facchini dott. Valentino, medico provinciale;
Petronio prof. Gino, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Ascoli Piceno;
Pascali dott. Silvio, specialista in ostetricia e ginecologia;
Martini Antonia, ostetrica condotta di Ascoli Piceno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede in Ascoli Piceno.

Ascoli Piceno, addì 5 dicembre 1962

Il medico provinciale: FACCHINI

(7115)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.